

Regolamento per la concessione del patrocinio



AUTOMOBILE CLUB MANTOVA

Articolo 1	Obiettivo
Articolo 2	Definizione
Articolo 3	Caratteristiche delle iniziative
Articolo 4	Ulteriori concessioni
Articolo 5	Le istanze di patrocinio
Articolo 6	Procedura per il rilascio del patrocinio
Articolo 7	Pubblicizzazione del patrocinio
Articolo 8	Altri enti patrocinatori
Articolo 9	Responsabilità
Articolo 10	Autorizzazioni

Articolo 1 – Obiettivo

1. L'Automobile Club Mantova, appartenente alla Federazione ACI, persegue i fini e gli obiettivi indicati negli artt. 1 e 4 dello Statuto ACI. I propri fini e i propri obiettivi coincidono, pertanto, con quelli della Federazione ACI.
2. Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'Automobile Club Mantova si avvale anche dell'istituto del patrocinio regolamentato come segue.

Articolo 2 – Definizione

1. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità e compatibili con quelle di ACI e di AC Mantova.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono avere significato e interesse per l'Automobile Club Mantova.
3. Il patrocinio è concesso dal Presidente dell'AC, su delibera del Consiglio Direttivo, previa istruttoria da parte del Direttore dell'AC.

Articolo 3 – Caratteristiche delle iniziative

1. Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio dell'Automobile Club devono:
 - essere senza scopo di lucro, salvo quelle di carattere “formativo”;
 - essere pubbliche, con accesso libero o prenotazione aperta alla generalità dei cittadini;
 - essere "accessibili" a tutti in quanto previste in luoghi privi di barriere architettoniche o resi agibili per la manifestazione;
 - garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili.
2. La data della manifestazione per la quale viene chiesto il patrocinio non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate dall'Automobile Club o da esso in precedenza patrocinate.

Articolo 4 – Ulteriori concessioni

1. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento dell'Automobile Club in termini organizzativi e/o finanziari ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.

Articolo 5 – Le istanze di patrocinio

1. Le richieste di patrocinio devono uniformarsi ai progetti e ai programmi formulati dall'Ente nella sua attività di programmazione.
2. Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio dell'AC a favore di iniziative, attività o manifestazioni di cui all'articolo 2 devono essere indirizzate al Presidente dell'AC.

Articolo 6 – Procedura per il rilascio del patrocinio

1. Per ottenere il patrocinio, il richiedente deve inoltrare, a mezzo posta, fax o PEC, domanda scritta all'AC almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa. È in facoltà dell'Ente prendere comunque in esame istanze pervenute dopo tale termine.
2. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'Ente di valutarne l'ammissibilità. In particolare deve riportare:
 - la data della manifestazione;
 - l'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
 - il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
 - gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;
 - ogni altra notizia utile.
3. Il Presidente – entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza – esamina la richiesta e dispone in merito.
4. Integrazioni o modifiche sostanziali dell'istanza rappresentano una nuova istanza.
5. Il riconoscimento del patrocinio viene formulato con provvedimento scritto. Nella stessa forma vengono comunicate la mancata concessione del patrocinio e le relative motivazioni.
6. L'AC verifica i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma con quanto illustrato nell'istanza, riservandosi di richiedere, al termine, una relazione.

Articolo 7 – Pubblicizzazione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre – in massima evidenza – su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma e il nome dell'Automobile Club e la dicitura «con il patrocinio dell'Automobile Club Mantova».
2. La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente concordata con la Direzione dell'AC.
3. L'utilizzo improprio del logo dell'AC comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione, fatta salva la possibilità per l'AC di agire in giudizio per il risarcimento dei danni morali e materiali.

Articolo 8 – Altri enti patrocinatori

1. È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.
2. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dall'AC e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario con caratteri di minore evidenza.

Articolo 9 – Responsabilità

1. La concessione del patrocinio non coinvolge l'Automobile Club Mantova in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

Articolo 10 – Autorizzazioni

1. La concessione del patrocinio da parte dell'AC non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione.
2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa vigente contempla.